



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio II Promozione dello sport di base e relazioni internazionali

Al sig. FUMAGALLI Carlo
carlofmgl@gmail.com

e, p.c. Collegio Nazionale
Guide Alpine Italiane
mobility@guidealpine.it

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento del titolo della professione di Accompagnatore di media montagna presentata dal sig. FUMAGALLI Carlo.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Rigetto.

In merito all'istanza presentata ed in relazione al procedimento istruttorio attuato da parte di questo Dipartimento in collaborazione con il CO.NA.G.A.I., ente tecnico abilitato alle verifiche relative alla qualità della formazione professionale per le professioni di alta montagna, definito sulla base della documentazione prodotta, si confermano i motivi ostativi riportati di seguito e comunicati con il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, inviato con nota del 26 gennaio 2024, prot. n. 1060:

- Non è pervenuta la documentazione richiesta.

Nello specifico non sono stati presentati:

- titolo di "Accompagnatore di Media Montagna" ottenuto all'estero, sostanziale per effettuare un riconoscimento dello stesso in Italia;
- attestazione emessa dall'autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, contenente il programma completo dei corsi di formazione frequentati con specifica delle giornate, ore, materie;
- dichiarazione emessa dall'autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, con indicato tutti gli eventuali livelli di guida alpina / accompagnatore di media montagna esistenti nel medesimo Stato e livello posseduto dal richiedente;
- dichiarazione emessa dall'autorità competente al rilascio del titolo straniero posseduto, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, riportante il prospetto degli esami sostenuti.

Considerato che non sono pervenute in tempo utile osservazioni avverso il predetto provvedimento, la richiesta di riconoscimento del titolo della professione di Accompagnatore di media montagna presentata dalla S.V. è rigettata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio in apposita area riservata per i controlli di competenza degli Organi di pubblica sicurezza.

LA DIRIGENTE
Marilena Parente

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di “autotutela” direttamente all’Ufficio che ha emanato l’atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- *ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR “Tribunale Amministrativo Regionale” per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all’art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’art. 41 del Codice del processo amministrativo.*